

Avviso d'Istruttoria Pubblica per la co-progettazione dell'organizzazione e gestione di attività di Scuola di Musica nel centro comunale di Lucernate a supporto dei giovani ed affidamento degli spazi del secondo piano del centro comunale di Lucernate, via Giulio Cesare 36 Lucernate. periodo 2025 -2029

Sommario

A)	Stato del documento	4
B)	Finalità	4
B.1)	Storia dell'intervento	4
B.2)	Le azioni	5
B.3)	Scopo specifico dell'Avviso	5
C)	Obiettivi	5
D)	Requisiti di partecipazione.....	6
D.1)	Enti del terzo settore ammessi.....	6
D.2)	Requisiti minimi di partecipazione	7
E)	Fasi e tempi del procedimento.....	8
E.1)	Fasi del procedimento.....	8
E.2)	Responsabilità del procedimento	8
E.3)	Selezione dei soggetti.....	8
E.3.1)	Modalità di partecipazione	8
E.3.2)	Chiarimenti	9
E.3.3)	Istruttoria preliminare	9
E.3.4)	Criteri selettivi	9
E.3.5)	Commissione di valutazione	13
E.3.6)	Svolgimento delle operazioni	13
E.4)	Attività di co-progettazione.....	14
E.5)	Convenzione.....	14
F)	Risorse	15
F.1)	Risorse immobiliari	15
F.2)	Altre risorse	16
F.3)	Obblighi in relazione alle risorse	16
G)	Verifiche e controlli	17
G.1)	Controlli sui requisiti.....	17
G.2)	Aggiornamento delle informazioni.....	17
G.3)	Cause di risoluzione	17
H)	Obblighi di comunicazione e pubblicità.....	17
I)	Trattamento dei dati personali.....	18
I.1)	Trattamento per la procedura di co-progettazione.....	18

I.2) Trattamento dei dati nell'attuazione	18
J) Appendice normativa	20
J.1) Inquadramento.....	20
J.2) Le linee guida ministeriali sulla co-progettazione	22
J.3) Autorità nazionale anticorruzione	23

A) Stato del documento

Lo stato del documento in termini di validità e aggiornamento è il seguente:

n. revisione	Data	Descrizione	Riferimento pagine
00	5/12/2024	Prima emissione	Tutte

B) Finalità

B.1) Storia dell'intervento

Il Comune di Rho è proprietario del Centro comunale di Lucernate sito in Via Giulio Cesare 36, a Rho, nella frazione di Lucernate, identificato catastalmente da Foglio 39, Particella 847, Subalterno 2;

Fino al 30 giugno 2024 a seguito di una gara d'appalto vinta dalla Fondazione La Nuova Musica (Codice fiscale: 03674930965) per la concessione in locazione per quattro anni degli spazi posti al secondo piano dell'edificio, è stata realizzata ed istituita in tali spazi una Scuola di Musica;

L'Amministrazione comunale ritiene che l'attività di scuola di musica debba proseguire, in linea con la volontà di riqualificazione e rivitalizzazione delle frazioni, con particolare attenzione ai giovani, vista la valenza culturale ed aggregativa di una scuola di musica nel quartiere, inserita in un centro culturale comunale, ritenuto fondamentale per migliorare la qualità della vita sia nella frazione che nella Città di Rho.

B.2) Le azioni

La strategia promossa dal Comune di Rho, agendo su una frazione (Lucernate) che è già oggetto di diverse altre azioni tese alla rivitalizzazione ed al miglioramento della qualità della vita del quartiere, ha come obiettivo la progettazione e realizzazione del proseguimento dell'attività di scuola di musica.

B.3) Scopo specifico dell'Avviso

Scopo principale di questo Avviso è selezionare un Ente del Terzo Settore con esperienza significativa nella gestione di scuole di musica aventi un taglio che possa risultare attrattivo anche per quei giovani e per quella fascia di cittadinanza che non intendono intraprendere lo studio della musica classica e musica colta, ma siano attratti dalla musica giovane e dalla musica leggera, con cui sviluppare una co-progettazione, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Sin da ora si anticipa che la durata della convenzione non potrà superare i 4 anni.

Questo documento definisce gli obiettivi generali e specifici dell'Amministrazione, i criteri, le modalità di selezione dei soggetti con cui attivare la co-progettazione e le modalità attuative.

C) Obiettivi

L'Amministrazione comunale con la scuola di musica intende rafforzare le opportunità aggregative e culturali offerte al quartiere e alla città, con particolare riguardo ai giovani, sviluppando i suoi ambiti di azione a partire dagli spazi esistenti all'interno della struttura, sia con finalità educative che aggregative, mantenendo comunque l'opportunità di diversificare il target a cui si rivolge.

Con la prosecuzione dell'attività di scuola di musica avente il taglio sopra descritto, il Comune di Rho intende rispondere alla carenza di spazi di aggregazione, socialità, apprendimento e cultura dedicati in particolare ai giovani in seguito alla crescente esigenza di creazione di un tessuto sociale capace di rispondere efficacemente ai bisogni emergenti della Città e della frazione di Lucernate, con particolare attenzione verso la popolazione in condizioni di fragilità e disagio socio-economico. Il Comune, insieme all'ente gestore, cerca non solo di offrire alla popolazione ed ai giovani opportunità culturali ed aggregative che rispondano ai loro bisogni, ma di renderli anche protagonisti nell'organizzazione di iniziative, in un'ottica di *empowerment* della comunità.

Le attività si rivolgeranno a differenti target, soprattutto bambini, giovani ed adulti e sarà orientata a attività di sensibilizzazione destinate al territorio con particolare attenzione ai giovani;

- la partecipazione alle riunioni necessarie per lo svolgimento delle azioni di monitoraggio e controllo dei servizi e delle azioni;
- la realizzazione e la gestione dello spazio per l'attività di una scuola di musica orientata in particolare alla musica attrattiva per i giovani (Es: pop, rap, trap) e musica leggera, rivolta a bambini, giovani ed adulti per almeno 25 ore settimanali articolate da lunedì a venerdì in orario pomeridiano e serale, per minimo 22 settimane all'anno;
- il coordinamento e l'integrazione per quanto possibile dell'attività della scuola di musica con quella della Biblioteca comunale posta al piano inferiore dell'edificio, con le attività culturali che si svolgono nel seminterrato e con l'attività della scuola limitrofa;

- realizzare attività di collaborazione con le azioni della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile “Ponti, Cerniere e Modelli Gestionali per la Rigenerazione Urbana”;
- monitorare e valutare, con restituzione degli esiti al Comune di Rho.

Le attività specifiche potranno essere riviste, integrate e meglio dettagliate nell’ambito del processo di co-progettazione attivato con questo Avviso, approfittando dell’apporto che i soggetti selezionati saranno in grado di offrire in termini di conoscenza dei bisogni del target, di competenze tecniche e organizzativo-gestionali dei servizi e di capacità creative, ideative e progettuali degli interventi.

D) Requisiti di partecipazione

I soggetti partecipanti devono:

- essere in possesso dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per l’attuazione dell’operazione;
- essere in possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi in relazione alla natura delle attività e degli obiettivi strategici da conseguire;
- essere in assenza di situazioni di incompatibilità in relazione all’esecuzione dell’operazione.

D.1) Enti del terzo settore ammessi

Le caratteristiche dei soggetti che possono essere coinvolti nell’attuazione delle operazioni attraverso questo strumento sono le seguenti:

- Enti a carattere privato;
- Finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- Fondazioni;
- Assenza dello scopo di lucro;
- Iscrizione al RUNTS (caratteristica qualificante degli Enti del terzo settore ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore).

Possono quindi partecipare gli enti del terzo settore disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Fra gli enti del terzo settore ammessi rientrano le cooperative sociali e i loro consorzi, disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Le Fondazioni possono partecipare anche se non ancora iscritte al RUNTS, ai sensi dell’art. 101 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L’ente del terzo settore deve svolgere la propria attività in uno dei campi indicati dall’art. 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il requisito sarà comprovato producendo lo statuto o gli atti fondamentali da cui risulti che l’ente opera nei campi d’azione richiesti.

Gli enti del terzo settore devono essere in possesso anche di questi requisiti di carattere generale:

- requisiti di onorabilità e moralità analoghi a quelli previsti dall’art. 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

- non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Rho da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Nel caso in cui gli enti del terzo settore intendano partecipare in **raggruppamento** o comunque con una forma di **partenariato**, **ogni ente del terzo settore deve possedere i requisiti generali** richiesti da questo paragrafo.

Sono **esclusi** dal novero dei soggetti che possono essere coinvolti in questo percorso di co-progettazione:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti di cui ai precedenti punti.

D.2) Requisiti minimi di partecipazione

Gli enti del terzo settore devono vantare un'esperienza comprovata nell'organizzazione e gestione di scuole di musica civiche, comunali e in collaborazione con enti della Pubblica Amministrazione del territorio rhodense.

I requisiti minimi di partecipazione sono stati scelti in modo da essere comunque proporzionati e congrui rispetto all'attività di progetto prevista.

In particolare, sono richieste:

- esperienze maturate in un determinato arco temporale in progettualità analoghe alle operazioni da porre in essere;
- il radicamento nel territorio, inteso come conoscenza delle problematiche e dei bisogni del territorio desumibili dalle attività svolte, presenza di sedi operative nel territorio, partecipazione a reti/tavoli territoriali, etc..

I soggetti partecipanti devono quindi avere l'esperienza minima documentata seguente:

a) per aver realizzato nel territorio del Comune di Rho o nel territorio dell'Ambito territoriale sociale del Rhodense negli ultimi tre anni (2021, 2022 e 2023) attività riconducibili agli interventi indicati nel paragrafo C) Obiettivi per un valore medio annuale pari a trentamila euro;

- Il requisito è comprovato con autodichiarazione nella fase di presentazione del progetto e si riferisce alla realizzazione di attività gestite mediante forme di concessione, appalto o co-progettazione oppure a forme di attività realizzate in proprio;
- il calcolo del valore medio annuale si ottiene sommando il valore delle attività realizzate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, diviso tre.

Nel caso in cui i soggetti partecipanti intendano partecipare in **raggruppamento** o comunque con una forma di **partenariato**, i **requisiti minimi** di partecipazione **sono posseduti** dal raggruppamento / partenariato **nel loro complesso**.

Questo significa che i requisiti richiesti sono raggiunti sommando i requisiti apportati da ciascun componente del raggruppamento. Tuttavia, l'ente individuato quale Capofila dovrà detenere almeno un terzo dei requisiti in termini di valore.

E) Fasi e tempi del procedimento

E.1) Fasi del procedimento

Le fasi del procedimento di co-progettazione sono le seguenti :

- a) Prima fase:
 - Avvio del procedimento con atto del dirigente della Pubblica Amministrazione;
 - Pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
 - Selezione dei soggetti;
- b) Seconda fase:
 - Svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
 - Conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- c) Terza fase:
 - Sottoscrizione della convenzione.

La terza fase è naturalmente subordinata alla positiva conclusione della seconda. Pertanto, la terza fase non è obbligatoria e vincolante per le parti (Comune ed ETS) potendo il procedimento concludersi senza che si giunga alla sottoscrizione della convenzione.

E.2) Responsabilità del procedimento

La responsabilità del procedimento è attribuita all'Area 2 Servizi alla Persona, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Sperati, responsabile dei Servizi culturali.

E.3) Selezione dei soggetti

E.3.1) Modalità di partecipazione

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il **10 gennaio 2025, ore 12:00**, con la seguente modalità:

- spedizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it ;

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo predisposto per questo specifico avviso, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta e tutta la documentazione utile all'applicazione dei criteri selettivi. Oltre al modulo, è necessario compilare il format progettuale sintetico predisposto per questo specifico avviso.

Il candidato dovrà allegare una proposta progettuale tecnica di massima che ripercorra le voci previste nei criteri selettivi.

E.3.2) Chiarimenti

I candidati possono chiedere chiarimenti scritti indirizzando al responsabile del procedimento una specifica richiesta via posta elettronica all'indirizzo: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it .

I candidati possono **chiedere chiarimenti** entro e non oltre il giorno **18 dicembre 2024, ore 12:00**.

E.3.3) Istruttoria preliminare

Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria preliminare verificando:

- 1) il rispetto della scadenza di presentazione della domanda e dei relativi allegati indicati nell'Avviso pubblico;
- 2) il rispetto dei requisiti di ammissibilità e partecipazione previsti da questo Avviso;
- 3) la completezza della documentazione e il corretto utilizzo della modulistica.

Il responsabile del procedimento comunica l'esito della valutazione preliminare e può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti.

L'ammissibilità è comunicata ai partecipanti con comunicazioni elettroniche.

E.3.4) Criteri selettivi

La selezione dell'ente con cui sviluppare la co-progettazione avverrà sulla base dei seguenti criteri generali:

- (a) **esperienza** nella gestione e realizzazione di una scuola di musica con orientamento per la musica attrattiva per i giovani e la musica leggera nel territorio di Rho e dei comuni del rhodense: **max punti 30**;
- (b) **qualità** della proposta progettuale presentata: **max 50 punti**;
- (c) **costi** delle attività proposte: **max 20 punti**.

Questi criteri generali sono ulteriormente specificati nei seguenti criteri selettivi:

Voce	Sub voce	Correlazione criteri regionali DDG 28 dicembre 2011, n. 12884	Descrizione e tipologia	Punti max
A1 Esperienza sul territorio di Rho:	(a) Enti ed organizzazioni con le quali il soggetto collabora stabilmente in rete	Valutazione dei requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio	Tipologia Discrezionale (D) Rapporti di collaborazione partnership sviluppate con altri enti pubblici e privati negli interventi esemplificati nella Scheda	10

Voce	Sub voce	Correlazione criteri regionali DDG 28 dicembre 2011, n. 12884	Descrizione e tipologia	Punti max
	(b) numero di docenti di cui l'ente dispone per gli interventi	Valutazione dei requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio	Tipologia Tabellare (T) Consistenza numerica dei docenti: da 1 a 5 docenti: punti 2 da 5 a 10 docenti: punti 4 da 11 a 15 docenti: punti 6 da 15 a 20 docenti: punti 8 oltre 20 docenti: punti 10	10
	(c) le esperienze gestite nel territorio che dimostrino il radicamento nel territorio di interesse e la concreta attitudine ad operare in rete	Valutazione dei requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio	Tipologia Discrezionale (D) Valutazione delle esperienze pregresse, eccedenti quelle richieste per la partecipazione	10
B1 qualità della proposta progettuale presentata	(a) la proposta di attività innovative, sperimentali, integrative e migliorative delle risposte ai bisogni provenienti emersi	Valutazione della proposta progettuale	Tipologia Discrezionale (D) Valutazione di proposte innovative rispetto agli obiettivi e alle finalità della co-progettazione	15
	(b) modalità operative-gestionali degli interventi e delle attività oggetto di co-progettazione	Valutazione della proposta progettuale	Tipologia Discrezionale (D) Valutazione delle modalità operative gestionali proposte, oggetto della co-progettazione	20
	(c) la proposta di assetto organizzativo nel rapporto tra il Comune e il/i partner progettuale/i nella progettazione, organizzazione, produzione e offerta di risposte alle esigenze sociali della persona, delle famiglie e della comunità	Valutazione della proposta progettuale	Tipologia Discrezionale (D) Valutazione della proposta di assetto organizzativo, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi perseguiti	10

Voce	Sub voce	Correlazione criteri regionali DDG 28 dicembre 2011, n. 12884	Descrizione e tipologia	Punti max
	(d) attività di monitoraggio e valutazione dei risultati e, per quanto possibile, degli esiti nonché della possibilità di diffondere in termini di modello le soluzioni sperimentate	Valutazione della proposta progettuale	Tipologia Discrezionale (D) Valutazione delle attività di monitoraggio e valutazione proposte	5
C1 costi delle attività proposte	(a) costo delle attività e prestazioni che si intende realizzare	Valutazione costi delle attività e delle prestazioni	Tipologia Discrezionale (D) Valutazione dei costi delle attività che si intende realizzare nella co-progettazione. I costi devono essere espressi con adeguato dettaglio delle diverse componenti. Il punteggio è valutato discrezionalmente tenendo conto della coerenza dei costi proposti con le finalità dell'Avviso e della co-progettazione	5
	(b) risorse aggiuntive, intese come risorse di beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, che il soggetto candidato mette a disposizione per la realizzazione del progetto a titolo del co-finanziamento	Valutazione costi delle attività e delle prestazioni	Tipologia Discrezionale (D) Capacità di assicurare risorse aggiuntive non rientranti nei costi espressi alla sub voce (a) del punto C1, in relazione alle attività di co-progettazione Il punteggio è valutato discrezionalmente tenendo conto della coerenza delle risorse proposte con le finalità dell'Avviso e della co-progettazione	5

Voce	Sub voce	Correlazione criteri regionali DDG 28 dicembre 2011, n. 12884	Descrizione e tipologia	Punti max
	(c) risorse aggiuntive, intese come risorse di umane che il soggetto candidato mette a disposizione per la realizzazione del progetto a titolo di co-finanziamento*	Valutazione costi delle attività e delle prestazioni	Tipologia Discrezionale (D) Capacità di assicurare risorse aggiuntive non rientranti nei costi espressi alla sub voce (a) del punto C1, in relazione alle attività di co-progettazione Il punteggio è valutato discrezionalmente tenendo conto della coerenza delle risorse proposte con le finalità dell'Avviso e della co-progettazione	10

* La voce C1 (b) va riferita a risorse, beni e strumenti collegati e correlati con le attività progettuali proposte dal candidato.

Il complesso dei punteggi sulle **componenti qualitative** (A1 e B1) ammonta a **80 (ottanta) punti**.
 Il complesso dei punteggi sulle **componenti economiche** (C1) è pari **dieci (20) punti**.

Con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della proposta o mancata proposta di quanto specificamente richiesto.

Metodo per i criteri T (tabellari): punteggio assoluto attribuito in funzione dello specifico valore raggiunto dall'offerta.

Metodo per i criteri D (discrezionali): aggregativo-compensatore, attribuendo i relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, discrezionalmente da parte dei singoli commissari. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

I commissari attribuiranno i coefficienti sulla base di questo metodo:

Descrittore	Coefficiente
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che adeguato	0,7

Descrittore	Coefficiente
Adeguito	0,6
Non adeguato	0,5
Scarso	0,4

Verrà operata una riparametrazione dei punteggi delle macro-voci B1 e C1, attribuendo il miglior punteggio complessivo nella voce a chi avrà conseguito il maggior punteggio per somma delle rispettive sub voci. Conseguentemente, saranno proporzionati i punteggi degli altri concorrenti.

Non sarà riparametrata la voce A1 per la presenza di una sub voce tabellare (A1 b). La riparametrazione operata su elementi tabellari non è ragionevole e opportuna per una corretta valutazione degli elementi stessi.

Non saranno svolte ulteriori riparametrazioni.

E.3.5) Commissione di valutazione

La commissione di valutazione è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della co-progettazione.

La commissione è responsabile della valutazione delle proposte progettuali presentate dai concorrenti nella prima fase e fornisce ausilio al Responsabile del procedimento.

E.3.6) Svolgimento delle operazioni

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione di valutazione.

La commissione, in seduta pubblica, procederà all'apertura della proposta progettuale ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti da questo Avviso.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle proposte progettuali e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati in questo Avviso.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato punto E.3.4).

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole proposte progettuali.

Sarà formata la graduatoria in ordine decrescente, dal punteggio più alto al più basso.

Sarà selezionato ed accederà alla co-progettazione il progetto che avrà conseguito il miglior punteggio complessivo.

A parità di punteggio complessivo sarà selezionato il progetto con il miglior punteggio derivante dalla somma dei criteri A e B.

In caso di ulteriore parità, sarà selezionato il progetto con il miglior punteggio derivante dalla somma dei criteri B.

In caso di ulteriore parità, sarà selezionato il progetto con il miglior punteggio derivante dalla somma dei criteri A.

In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

E.4) Attività di co-progettazione

Concluse le operazioni di selezione dei soggetti con cui sviluppare la co-progettazione, il RUP avvierà la fase vera e propria di co-progettazione.

Prendendo a riferimento i progetti selezionati, sarà avviata la valutazione e discussione critica, anche con lo scopo di definire eventuali variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi del Comune di Rho.

Saranno quindi definiti gli aspetti esecutivi, nel rispetto del limite di finanziamento erogabile indicato in questo Avviso.

Le attività di co-progettazione saranno riportate in uno o più verbali, a cura del RUP.

E.5) Convenzione

La convenzione dovrà contenere necessariamente almeno i seguenti elementi:

- (a) OGGETTO
- (b) PROGETTAZIONE CONDIVISA
- (c) DURATA
- (d) DIREZIONE, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
- (e) FORMAZIONE
- (f) IMPEGNI DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
- (g) IMPEGNI DEL COMUNE
- (h) IMPEGNI ECONOMICO-FINANZIARI E MODALITA' DI PAGAMENTO
- (i) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (ove applicabile)
- (j) INADEMPIMENTI – RISOLUZIONE
- (k) CAUZIONE
- (l) CONTROVERSIE
- (m) CLAUSOLA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La convenzione svilupperà in particolare :

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dalla pubblica amministrazione e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
- le eventuali garanzie e coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);

- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- la disciplina in ordine alla VIS (valutazione di impatto sociale) per come risultante dagli atti della procedura;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione;
- la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente.

La durata della convenzione non potrà superare i quattro anni.

La cauzione definitiva che il soggetto dovrà effettivamente prestare sarà calcolata a seguito della fase di progettazione, in proporzione alla durata e al valore effettivo delle risorse pubbliche messe a disposizione. Poiché in questa co-progettazione viene messa a disposizione solo una risorsa immobiliare, sarà possibile valutare e riportare la cauzione al valore d'uso del bene oppure, in caso di comprovata affidabilità del soggetto, prevedere l'esenzione dalla prestazione della cauzione.

L'ETS dovrà pertanto **presentare una rendicontazione analitica delle spese e delle attività svolte**, corredata dalla documentazione necessaria a comprovare la spesa sostenuta nell'attuazione delle operazioni.

In ragione della natura giuridica dell'istituto della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con l'ETS, le risorse erogate all'ETS sono infatti da ricondurre ai contributi disciplinati dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dunque non equiparabili all'erogazione di un corrispettivo nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, quale sarebbe, invece, il rapporto che si costituirebbe tra il Comune e l'ETS nell'ambito di un affidamento di un contratto pubblico.

F) Risorse

F.1) Risorse immobiliari

Per la realizzazione dell'azione, il Comune di Rho metterà a disposizione il secondo piano dell'immobile di proprietà comunale sito in via G. Cesare, 36 a Lucernate.

Nel rispetto delle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione, il Comune di Rho ha ricostruito il valore d'uso del bene.

Ai fini di questo Avviso, il valore d'uso¹ del bene è identificato considerando i costi stimati per la gestione del bene:

- Gas e Teleriscaldamento;

¹ Il valore d'uso, la cui determinazione è richiesta al fine di scongiurare ipotesi di danno erariale, serve proprio a individuare l'utilità economica, indiretta per 'ETS partner, che viene sollevato un esborso, laddove quest'ultimo avesse dovuto reperire sul mercato un immobile analogo per tipologia e ubicazione. In ogni caso, vengono indicati gli oneri dovuti per il pagamento delle utenze attive al di là di chi sia il soggetto che ne sosterrà effettivamente il costo.

- Acqua;
- Energia elettrica;
- Manutenzione ;
- Costi indiretti di personale per la gestione pari a 0,5 ore giorno al costi di 33 euro ora
- Quota accantonamento per straordinarie pari a 5,0 per mq
- Quota margine 15,00% dei costi precedenti

Sulla base di dati reali (utenze) e stime parametriche, il valore d'uso del bene è stimato pari a 17.350,00 euro annue.

La parte relative alle utenze è calcolata sulla base dei dati relativi all'anno 2023 ed pari a 5.491,09 euro annue.

Nell'ambito della definizione della co-progettazione, la risorsa immobiliare potrà essere messa a disposizione gratuitamente, mantenendo in capo al Comune di Rho una parte degli oneri (utenze, manutenzione straordinaria e parte dell'ordinaria) mentre un'altra parte potrà essere lasciata in capo agli ETS (ad esempio manutenzione ordinaria).

Nella Convenzione saranno definiti puntualmente i rispettivi oneri, anche al fine di garantire la sostenibilità nel tempo degli interventi.

F.2) Altre risorse

L'ETS che attuerà l'azione oggetto di questo avviso in co-progettazione potrà sfruttare la risorsa immobiliare messa a disposizione del Comune per svolgere attività ulteriori.

Questa opzione può assicurare lo svolgimento di attività di carattere economico che non dovranno essere preponderanti durante l'attuazione della Strategia ma che dovranno essere:

- comunque collegate agli scopi dell'intervento;

Lo sfruttamento potrà consistere in:

- affitto/concessione di sale o spazi del primo piano del Centro comunale di Lucernate a soggetti terzi;
- organizzazione di eventi musicali, giovanili, culturali e ludici, anche se rientranti nella normativa in materia di pubblico spettacolo;
- organizzazione di attività di carattere sociale, ricreativo, educativo, culturale o di conciliazione dei tempi famiglia/lavoro, anche a pagamento.

Le condizioni di esercizio dello sfruttamento della risorsa immobiliare dovranno essere concordati tra il Comune di Rho e l'ETS selezionato.

F.3) Obblighi in relazione alle risorse

L'ETS selezionato dovrà garantire al Comune di Rho il rispetto degli obblighi di rendicontazione previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda che non sono ammissibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, i costi relativi a:

- multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi, ad esclusione dei costi relativi alla denuncia alle autorità competenti e alle consulenze connesse;
- ammortamenti non direttamente riferibili alle operazioni, deprezzamenti e passività;
- costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari.

G) Verifiche e controlli

G.1) Controlli sui requisiti

Il responsabile del procedimento può disporre controlli, anche a campione, sul possesso e sul mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di partecipazione.

La perdita dei requisiti o le false dichiarazioni rese comportano l'esclusione dalle fasi di selezione (prima fase), co-progettazione (seconda fase) e stipulazione della convenzione (terza fase).

Qualora la Convenzione sia già stata stipulata, questa sarà risolta.

Il Comune di Rho potrà decidere di attivare la co-progettazione con altri candidati, secondo l'ordine della graduatoria approvata.

G.2) Aggiornamento delle informazioni.

Quando il soggetto selezionato subisce trasformazioni o modifica atti e informazioni rilevanti, ne dà comunicazione al responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'avvenimento dei fatti o dal compimento degli atti.

Sono considerate certamente rilevanti le modifiche statutarie, il cambiamento del legale rappresentante, le modifiche degli organi di amministrazione, la migrazione in altra sezione del Registro unico nazionale.

G.3) Cause di risoluzione

Costituiscono causa di esclusione o di risoluzione della convenzione:

- a) il mancato possesso o la falsa dichiarazione in ordine ai requisiti previsti da questo Avviso;
- b) la cancellazione dell'ente dal Registro unico nazionale degli enti del terzo settore;
- c) la violazione di disposizioni di bandi o il comportamento fraudolento o scorretto che possano aver determinato la perdita di finanziamenti pubblici e privati;
- d) fatti o azioni commesse nell'esecuzione di progetti di partenariato, di co-progettazioni o altri appalti che abbiano comportato l'irrogazione di sanzioni penali, amministrative, tributarie o il risarcimento di un danno in capo all'ente interessato, ad un altro partner o al Comune di Rho.

H) Obblighi di comunicazione e pubblicità

L'ETS selezionato dovrà garantire al Comune di Rho il rispetto degli obblighi di pubblicità

Nelle attività di comunicazione dovrà essere rigorosamente rispettato l'eventuale manuale di immagine coordinata che il Comune di Rho dovesse approvare, specificando le modalità di comunicazione e l'uso dell'eventuale logo dedicato.

I) Trattamento dei dati personali

I.1) Trattamento per la procedura di co-progettazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 la richiesta e il trattamento dei dati dei partecipanti sono finalizzate allo svolgimento delle attività di selezione e co-progettazione.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

La conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva e nell'impossibilità di eseguire validamente la convenzione.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- il personale comunale implicato nel procedimento;
- gli eventuali partecipanti alla procedura selettiva;
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rho nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato, con decreto 16 agosto 2022, n. 51, quale delegato al trattamento specifico il dott. Francesco Reina, Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona.

I.2) Trattamento dei dati nell'attuazione

Ai fini dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con la stipulazione della convenzione l'Ente del Terzo Settore selezionato sarà nominato Responsabili del Trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione del progetto.

L'Ente avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Ente responsabile del trattamento non ricorrerà a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica del titolare del trattamento o suo designato.

L'Ente responsabile del trattamento dovrà:

- a) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, documentando tale impegno al Comune di Rho;

- b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- d) assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
- e) restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e conservare copia dei dati solo al fine di tutelare la propria posizione giuridica da eventuali richieste di risarcimento di danni provocati nel corso dell'esecuzione della convenzione e/o per finalità assicurative, per finalità di difesa/intervento in eventuali giudizi penali promossi per fatti occorsi durante l'esecuzione contrattuale; il tempo di conservazione non potrà essere superiore a dieci anni, e comunque non oltre il termine di prescrizione civile o penale applicabile; al termine del periodo legale di conservazione massima, gli Enti dovranno dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione dei dati al Comune di Rho, anche a convenzione scaduta;
- f) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Sarà possibile anche addivenire alla stipulazione di un accordo di Contitolarità di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

Infatti, qualora lo scopo di ottimizzare gli interventi di contrasto all'emergenza alimentare e alla povertà renda necessario lo scambio di informazioni detenute dall'Ente del Terzo Settore, questi trattamenti, autonomi ma coordinati, configureranno un caso di contitolarità ai fini dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

In questo caso, saranno disciplinate:

- (a) le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal regolamento;
- (b) i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti dell'interessato;
- (c) le rispettive funzioni relativamente alla comunicazione dell'informativa, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti.
- (d) Il punto di contatto utile agli interessati.

Saranno identificati anche i movimenti dei dati trattati tra le parti. Il contenuto dell'accordo, anche eventualmente in forma sintetica, dovrà essere messo a disposizione degli interessati, ad esempio, pubblicandolo sul sito web dei contitolari del trattamento o comunque garantendo agli interessati di accedere a tale contenuto.

J) Appendice normativa

J.1) Inquadramento

L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

“ 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”

L'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ha rafforzato la valenza della norma appena citata: *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.*

L'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che:

”1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.”

La nuova normativa rinforza la centralità della co-progettazione tra enti pubblici ed enti del terzo settore, richiedendo il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Il decreto del Direttore Generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884, avente ad oggetto «Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e

sperimentali nel settore dei servizi sociali» è tuttora un documento valido di riferimento per lo sviluppo della co-progettazione .

Le indicazioni regionali sono in gran parte compatibili con la sopravvenuta disciplina nazionale recata dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Peraltro, appare oggi in via di superamento, almeno sul piano dottrinale, quella opinione che poneva il Codice del Terzo Settore in posizione subordinata al Codice dei Contratti.

La sentenza della Corte Costituzionale del 26 giugno 2020, n. 131 ha aperto infatti una nuova via per la relazioni tra il Codice del Terzo Settore e il Codice dei Contratti.

Si legge nella motivazione della decisione: *“Il citato art. 55, che apre il Titolo VII del CTS, disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni, rappresenta dunque una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost. Quest'ultima previsione, infatti, ha esplicitato nel testo costituzionale le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della «profonda socialità» che connota la persona umana (sentenza n. 228 del 2004) e della sua possibilità di realizzare una «azione positiva e responsabile» (sentenza n. 75 del 1992): fin da tempi molto risalenti, del resto, le relazioni di solidarietà sono state all'origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso. Si è identificato così un ambito di organizzazione delle «libertà sociali» (sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle «forme di solidarietà» che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese «tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013). È in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 118 Cost., che l' art . 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria (...)”.*

Forte delle argomentazioni della Consulta, il Parlamento ha da ultimo introdotto, in sede di conversione del “D.L. semplificazioni”, l'art. 8, comma 5, che innova il Codice dei contratti pubblici, prevedendo una serie di richiami al codice del terzo settore, rispettivamente agli artt. 30, comma 8 , 59, comma 1 , e 140, comma 1 .

Sul punto si è avuto modo di osservare che si tratta di *“una modifica apparentemente tecnica, di difficile lettura, ma che ha, in realtà, un impatto ordinamentale notevole, in grado di dare impulso ad una attuazione più decisa del principio di sussidiarietà”* .

Dunque *“Il Codice dei contratti pubblici contiene, oggi, quella norma-ponte con il Codice del Terzo settore da molti auspicata, che spegne ogni tentativo di leggere in termini di conflittualità insanabile il regime degli appalti pubblici e quello della co-programmazione, co-progettazione, accreditamento (nelle diverse versioni in cui questi processi possono avvenire). Anzi, si può sostenere che oggi la P.A. ha a disposizione uno strumento fisiologico di gestione del rapporto con il Terzo settore, al fine di assicurare il «coinvolgimento attivo» degli Ets. La disposizione non si esprime nei termini dell'obbligatorietà (sebbene l'art. 55 CTS sembri istituire un obbligo giuridico di assicurare tale*

coinvolgimento attivo): spetterà a ciascuna amministrazione motivare la scelta sull'una o sull'altra, avendo come punto di riferimento l'art. 118, ultimo comma, Cost." .;

Una conferma in questa direzione arriva anche dalle Linee guida n. 17 recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022.

L'Autorità nelle Linee guida citate afferma infatti che :” Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, infatti, possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore oppure di sottoscrivere convenzioni con gli Organismi individuati dall'articolo 56 del codice del Terzo settore (di seguito CTS). La scelta tra le varie alternative possibili è effettuata dalle amministrazioni in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità, da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall'altro, di prevedere la compartecipazione dell'amministrazione allo svolgimento dello stesso”.

J.2) Le linee guida ministeriali sulla co-progettazione

Le linee guida ministeriali sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55 e 57 del D.Lgs n. 117/2017 (codice del terzo settore) in materia di co-progettazione contengono alcuni principi ed alcune indicazioni che riepiloghiamo sinteticamente:

- la co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con Enti del Terzo Settore;
- la collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione “sussidiaria”, è attivabile tanto per la co-costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma, è bene precisarlo, esige che si tratti di “specifici progetti”;
- la disposizione dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al dichiarato fine di preservare o, comunque, di non limitare le prerogative di ogni singolo ente pubblico, non specifica le modalità ed i termini per la corretta indicazione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione;
- ogni ente pubblico dunque, anche per rispettare i principi generali in materia di procedimento amministrativo, può e deve disciplinare le modalità ed i termini per la corretta indicazione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione.

Le Linee guida indicano il contenuto minimo di un avviso pubblico di co-progettazione:

- finalità del procedimento;
- oggetto del procedimento;
- durata del partenariato;
- quadro progettuale ed economico di riferimento;
- requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
- fasi del procedimento e modalità di svolgimento;

- criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere – nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;
- conclusione del procedimento.

E' chiaro che le Linee Guida ministeriali immaginano una situazione tipica in cui l'amministrazione ha già chiaramente individuato l'intervento progettuale.

J.3) Autorità nazionale anticorruzione

Nel rispetto dei recenti orientamenti dell'Autorità Nazionale anticorruzione, questo avviso non è volto ad instaurare un rapporto contrattuale ma è finalizzato ad erogare un finanziamento pubblico all'ente selezionato per lo sviluppo delle attività di attuazione dell'azione approvata.

Rho, xx dicembre 2024

IL DIRETTORE
AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
Francesco Reina

Questo documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone: FRANCESCO REINA